



Data: 09/03/2022  
Prot. Num: 0000001

A tutte le strutture  
Spi-Cgil Fnp-Cisl Uilp-Uil

Oggetto: Incontro del 1° marzo 2022 tra SPI-FNP-UILP e Direzione Centrale Pensioni Inps

Carissime e carissimi,

in data 1° marzo 2022 si è tenuto l'Incontro in videoconferenza con la Direzione Centrale Pensioni dell'Inps, prevalentemente incentrato sugli effetti delle novità normative applicate dal rateo di pensione di marzo 2022:

1. Aggiornamento della percentuale della perequazione delle pensioni;
2. Nuove aliquote fiscali, nuovi scaglioni di reddito, modifica delle detrazioni di imposta;
3. Assegno Unico e Universale e nuove detrazioni per figli a carico e novità in materia di ANF/AF.

### 1. Aggiornamento della percentuale di perequazione

Con riferimento al primo punto all'ordine del giorno l'Istituto ci ha comunicato che sulla rata di marzo 2022 è stato applicato sui trattamenti di pensione l'indice di perequazione provvisorio dell'1,7%.

Come si ricorderà, in fase di rinnovo delle pensioni per l'anno 2022 era stata applicata la percentuale di perequazione provvisoria dell'1,60%, pertanto con la mensilità di marzo si è provveduto all'incremento dello 0,1% dal 1° gennaio 2022 con la corresponsione di relativi arretrati.

L'INPS ci ha inoltre informato che l'ISTAT ha calcolato l'indice di perequazione definitivo per l'anno 2022 nella misura dell'1,9%. Tale indice di perequazione definitivo è stato applicato dall'Istituto, limitatamente ai fini della determinazione della Tabella F (cumulo reversibilità/redditi), della Tabella G (cumulo AOI/redditi da lavoro), nonché delle Tabelle dei minimali retributivi, massimali retributivi, tetti pensionabili e importi soglia (1,5 e 2,8 volte l'importo dell'assegno sociale) per il diritto alla pensione di vecchiaia e anticipata con il sistema contributivo. I conguagli di pensione con l'applicazione dell'indice definitivo (dall'1,7% all'1,9%) saranno invece effettuati, come previsto dalla normativa vigente, in fase di rinnovo delle pensioni dal 1° gennaio 2023.

### 2. Nuove aliquote fiscali, nuovi scaglioni di reddito, modifica alle detrazioni fiscali

Per quanto riguarda il secondo punto all'ordine del giorno, l'INPS ci ha illustrato le novità in materia fiscale introdotte dalla legge 234/2021 (legge di bilancio 2022). Tale disposizione ha modificato, con effetto dal 1° gennaio 2022, le aliquote fiscali, gli scaglioni di reddito e ha rimodulato il sistema delle detrazioni fiscali per reddito.

Le aliquote fiscali sono state ridotte da cinque a quattro. Sono state mantenute ferme le aliquote minima (23%) e massima (43%), mentre è stata ridotta di due punti l'aliquota relativa al secondo scaglione (da 27% a 25%) e di tre punti l'aliquota del terzo scaglione (da 38% a 35%), il cui limite superiore è stato abbassato da 55.000 a 50.000 euro.

Nella tabella che segue sono riportati gli scaglioni di reddito e le rispettive aliquote prima e dopo la modifica normativa.

Reddito imponibile	Aliquote (ante riforma) 2021	Aliquote (post riforma) 2022	Differenza
da 0 a 15.000 euro	23%	23%	0%
da 15.000 a 28.000 euro	27%	25%	-2%
da 28.000 a 50.000 euro	38%	35%	-3%
da 50.000 a 55.000 euro		43%	+5%
da 55.000 a 75.000 euro	41%		+2%
oltre 75.000 euro	43%		0%

Le detrazioni sono state rimodulate. Per quanto riguarda il lavoro dipendente il cosiddetto bonus Irpef (1.200 euro annuali per i redditi d'importo compreso tra 8.174 e 28.000 euro), è rimasto in vigore solo fino a 15.000 euro. A partire da questa soglia il bonus è stato incorporato nelle detrazioni per reddito che si riducono progressivamente fino a zero in corrispondenza di un livello di reddito di 50.000 euro.

Per i pensionati è stato previsto un incremento dell'importo base delle detrazioni da 8.000 a 8.500 euro e un'accentuazione della decrescenza dell'importo delle detrazioni per reddito con l'aumentare dello stesso.

È stata inoltre prevista una maggiorazione delle detrazioni di 65 euro annui per i redditi da lavoro dipendente d'importo compreso tra 25.000 a 35.000 euro. Per i pensionati la maggiorazione delle detrazioni è di 50 euro annui per i redditi da pensione d'importo compreso tra 25.000 a 29.000 euro.

Nella tabella che segue riportiamo il nuovo meccanismo di determinazione delle detrazioni d'imposta per redditi da pensione.

<b>Nuove detrazioni per redditi da pensione dal 1° gennaio 2022</b>	
Reddito (euro)	Importo della detrazione (euro)
fino a 8.500	1.955
da 8.500 a 28.000	$700 + 1.255 \times (28.000 - \text{pensione}) / 19.500$
da 28.000 a 50.000	$700 \times (50.000 - \text{pensione}) / 22.000$
oltre 50.000	0
Incremento della detrazione	
da 25.000 a 29.000	50

Con la mensilità di marzo 2022 l'Istituto ha rideterminato a decorrere dal 1° gennaio 2022 la tassazione fiscale sui trattamenti pensionistici con relativi conguagli.

Per quanto riguarda l'incremento della detrazione di 50 € annui, l'Inps ci ha comunicato che provvederà al più presto ad applicarla, in quanto le disposizioni relative alle modalità d'attuazione, da parte dell'Agenzia dell'Entrate, sono arrivate a ricalcoli effettuati e messi in pagamento.

### **3. Assegno Unico e Universale e nuove detrazioni per figli a carico e novità in materia di ANF/AF**

A riguardo dell'Assegno Unico Universale (AUU) e delle ricadute in materia di detrazioni per figli a carico e trattamenti di famiglia (ANF e AF), l'Istituto ci ha illustrato brevemente le novità introdotte dal D.lgs 230/2021, come commentate con circolare 34 del 28/02/2022.

L'AUU, in vigore dal 1° marzo 2022, rappresenta un beneficio economico di sostegno ai nuclei familiari in cui sono presenti figli fino a 21 anni e maggiorenni disabili senza alcun limite di età; i figli maggiorenni devono essere a carico.

Con l'introduzione dell'AUU sono abrogate le misure relative ai Bonus "mamma domani", "bebè" (rimane in vigore solo il bonus "asilo nido"); le misure relative agli Anf per i nuclei familiari con figli e orfanili; agli Anf per i nuclei familiari con almeno 3 figli; le Detrazioni fiscali per i figli fino a 21 anni di età.

L'AUU viene erogato a chi esercita la responsabilità genitoriale in presenza di figli e a prescindere dalla condizione lavorativa. Possono usufruirne solo i residenti in Italia per i figli che fanno parte del nucleo ISEE. In questa platea sono, quindi, compresi anche i nonni per i nipoti a loro affidati con un formale provvedimento.

I richiedenti, al momento della presentazione della domanda e per tutto il periodo di percezione, devono soddisfare congiuntamente i seguenti requisiti:

- essere cittadini italiani o membri di uno Stato UE, o suoi familiari, titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, o stranieri extra UE in possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo o titolari del permesso unico di lavoro autorizzato a lavorare per un periodo non superiore a 6 mesi o di quello per motivi di ricerca autorizzato a soggiornare in Italia per non più di 6 mesi;

- essere fiscalmente residente in Italia;
- essere residenti e domiciliati in Italia

Non rientrano tra i possibili richiedenti dell'AUU, i titolari di pensione italiana residenti e domiciliati all'estero. L'AUU spetta per i figli che fanno parte del nucleo ISEE nel quale è presente il beneficiario della prestazione (nuovi nati a partire dal 7° mese di gravidanza; minorenni; maggiorenni fino al 21 anno di età, studenti; titolari di un contratto di lavoro con un reddito inferiore a 8000 euro annui; svolgono il servizio civile; siano iscritti presso i Centri per l'impiego; disabili, senza limiti di età e di ulteriori condizioni).

L'AUU può essere richiesto dal 1° gennaio di ogni anno per il periodo compreso tra il mese di marzo dello stesso anno e febbraio dell'anno successivo.

I titolari di Reddito di cittadinanza non devono presentare alcuna domanda, in quanto l'AUU sarà erogato d'ufficio.

La domanda – che può essere presentata tramite i Patronati, oppure utilizzando il sito web dell'Inps – se inoltrata all'Inps entro il 30 giugno dell'anno, dà diritto al pagamento dell'AUU dalla mensilità di marzo. Diversamente, per le domande presentate dal 1° luglio in poi, la prestazione decorre dal mese successivo a quello di presentazione, con la perdita di tutte le mensilità precedenti.

Per i mesi di gennaio e febbraio 2022 sono stati erogati, a seconda dei casi, gli Anf comprensivi delle maggiorazioni già attribuite nel 2021 o l'assegno unico temporaneo.

La domanda può essere presentata anche senza ISEE.

L'importo dell'AUU è determinato sulla base dell'ISEE del nucleo familiare. Se la domanda viene presentata senza ISEE, l'Inps attribuisce l'importo minimo previsto per i nuclei con ISEE pari o superiore a 40.000 euro (50 euro per i figli minori, 25 per quelli maggiorenni).

Per ciascun figlio minore l'importo dell'AUU va da un massimo di 175 euro con ISEE fino a 15.000 euro, a un minimo di 50 euro con ISEE pari o superiore a 40.000 euro.

Tali importi possono aumentare per ciascun figlio successivo al secondo (85 euro mensili con ISEE fino a 15.000 euro, fino ad arrivare a 15 euro per ISEE pari o superiore a 40.000 euro); per nuclei familiari con 4 o più figli (100 euro mensili forfettari per nucleo); per figli disabili minorenni (da 105 euro, in caso di non autosufficienza, a 95 con disabilità grave, per arrivare a 85 euro mensili con disabilità media); per figli disabili tra i 18 e i 21 anni di età (80 euro mensili) e per quelli con più di 21 anni (tra 85 e 25 euro a seconda della fascia ISEE); per le madri con meno di 21 anni di età (20 euro mensili per ciascun figlio, indipendentemente dal valore ISEE); per genitori entrambi titolari di reddito da lavoro dipendente e assimilati, autonomo o d'impresa, da prestazioni sportive professionistiche non occasionali, indennità dei giudici di pace e dei viceprocuratori onorari o pensione (30 euro mensili per ciascun figlio con ISEE fino a 15.000 euro che si azzerava con un valore ISEE pari o superiore a 40.000 euro); per nuclei familiari con ISEE fino a 25.000 euro che nel 2021 hanno percepito l'Anf, a compensazione delle perdite economiche eventualmente subite rispetto alle prestazioni spettanti in base alla precedente normativa, in via transitoria per le prime tre annualità (100% nel 2022, 2/3 e 1/3, rispettivamente nel 2023 e nel 2024).

L'AUU viene corrisposto dall'Inps in misura intera al genitore richiedente oppure, a richiesta, in misura ripartita tra coloro che esercitano la responsabilità genitoriale.

Al figlio maggiorenne che presenta la domanda in sostituzione dei genitori, la corresponsione della quota di assegno a cui ha diritto viene effettuata direttamente.

L'accredito delle somme spettanti può avvenire su conto corrente bancario o postale, carta di credito/debito o libretto di risparmio.

Il pagamento viene effettuato a parte, disgiuntamente dalle prestazioni previdenziali (pensione, trattamenti di disoccupazione, ecc..) o dal reddito da lavoro.

L'AUU non concorre alla formazione del reddito imponibile ai fini della tassazione Irpef ed è compatibile con la fruizione del Rdc (non rientra tra i trattamenti assistenziali considerati per determinare il reddito familiare) e con

altre misure economiche a favore dei figli, erogate dalle Regioni, dalle Province autonome di Trento e Bolzano o dagli Enti Locali.

Le Detrazioni fiscali per figli a carico fino a 21 anni di età sono state revocate dal 1° marzo 2022. Per i figli disabili di età pari o superiore ai 21 anni, le detrazioni sono, invece, cumulabili con l'AUU.

L'INPS dal 1° marzo ha provveduto a revocare d'ufficio, nei confronti dei pensionati o dei percettori di ammortizzatori sociali, ecc., le detrazioni. Di conseguenza, i soggetti interessati, per ottenere le detrazioni per i figli che compiranno 21 anni a decorrere da aprile 2022, devono presentare una nuova domanda.

Dal 1° marzo 2022 l'INPS ha provveduto a revocare gli ANF e gli AF per i nuclei con figli (anche se il figlio non era compreso nel nucleo degli ANF, poiché di età superiore a 18 anni) e orfanili.

Gli ANF e gli AF spettano, come precisato nella circolare 34/2022, solo nel caso di nuclei familiari in cui non siano presenti figli minori di 21 anni o con più di 21 anni se inabili o disabili.

Per le vedove e i vedovi inabili, titolari di reversibilità a carico delle gestioni dei lavoratori dipendenti, continuano ad essere erogati gli ANF.

Abbiamo evidenziato all'INPS le problematiche sorte con l'introduzione dell'AUU, con particolare riferimento ai titolari di pensione residenti all'estero che percepivano i trattamenti di famiglia per nuclei con figli. In tali fattispecie, infatti, pur non spettando l'AUU, sono stati revocati sia gli ANF/AF sia le Detrazioni fiscali per i figli. A riguardo l'Istituto ci ha informato di aver posto la problematica ai competenti Ministeri.

Altra problematica riguarda la revoca dei trattamenti di famiglia per il coniuge sulle prestazioni pensionistiche a causa della presenza di figli non facenti parte del nucleo familiare ai fini del diritto agli ANF e AF, ma aventi diritto all'AUU. L'Istituto ci ha informato che tale interpretazione è stata avvalorata dai Ministeri competenti.

Dal compimento del 21° anno di età di tutti i figli non disabili deve essere presentata domanda per gli ANF o AF per il coniuge, oltre alla domanda di detrazione fiscale per i figli.

Alleghiamo tabella sinottica AUU/ANF/AF/Detrazioni

### Tabella sinottica AUU, ANF/AF e Detrazioni fiscali per i figli

Composizione nucleo Familiare	ANF/AF	AUU	Detrazioni Fiscali per i figli fino a 21 anni	Detrazioni Fiscali	ANF/AF
				Al compimento del 21° anno del figlio	Al compimento del 21° anno di tutti i figli
<b>Coniugi con almeno un figlio minore di 21 anni</b>	Non spetta neanche per il solo coniuge	Spetta per: -figli minorenni; -maggioresni a carico se studenti, tirocinanti, apprendisti, in cerca d'occupazione	Non spettano	Spettano, a domanda, se ricorrono le condizioni	Spetta per il coniuge, a domanda, se ricorrono le condizioni
<b>Titolare di pensione di reversibilità da lavoro dipendente, inabile a proficuo lavoro</b>	Spetta, se ricorrono le condizioni	Non spetta			
<b>Titolare di pensione di reversibilità da lavoro dipendente, inabile a proficuo lavoro con contitolare minore o maggiorenne inabile o disabile</b>	Non spetta	Spetta	Non spettano	Spettano, a domanda, se ricorrono le condizioni	Spetta per se stesso, a domanda, se ricorrono le condizioni e se il figlio non è inabile o disabile
<b>Coniugi con almeno un figlio di età minore di 21 anni e un figlio inabile o disabile</b>	Non spetta neanche per il solo coniuge	Spetta per: -figli minorenni e disabili; -maggioresni a carico se studenti, tirocinanti, apprendisti, in cerca d'occupazione	Non spettano	Spettano, a domanda, se ricorrono le condizioni	Spetta per il coniuge, a domanda, se ricorrono le condizioni e se il figlio non è inabile o disabile
<b>Coniugi pensionati residenti all'estero con figli minori o maggiorenni inabili</b>	Non spetta	Non spetta	Non spettano	Spettano, a domanda, se ricorrono le condizioni	Spetta per il coniuge, a domanda, se ricorrono le condizioni e se il figlio non è inabile o disabile
<b>Nuclei orfanili titolari di pensione di reversibilità</b>	Non spetta	Spetta			

Spi Cgil  
Daniela Cappelli



Fnp Cisl  
Patrizia Volponi



Uilp Uil  
Livia Piersanti

